

Cenni sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo in area maghrebina: Tunisia ed Algeria

1. Tunisia

A partire dal 1954,¹ a livello internazionale e nazionale, si è diffusa una concezione piuttosto ampia di “bene culturale”, che spesso ha visto accomunare alle tradizionali categorie di oggetti dotati di valore storico-archeologico, artistico, architettonico ed archivistico-librario, nuove categorie, quali fotografie, audiovisivi, beni immateriali, etc. Invece, nella normativa tunisina, a tutt’oggi, le locuzioni “patrimoine culturel” e “bien culturel” non compaiono.²

In particolare, la legge n. 94-35,³ relativa al “code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels”, ex art. 1 definisce i beni archeologici sottoposti al regime della legge:

« [...] tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu’ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les art, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne les événements public ou autres datant des époques préhistoriques ou historique et dont la valeur nationale ou universelle et prouvée ».

Altre categorie di beni disciplinati dalla legge sono i “siti culturali”,⁴ gli “agglomerati storici e tradizionali”,⁵ i “monumenti storici”⁶ e determinate classi di “beni mobili”.⁷

Dunque, nel titolo I della legge n. 94-35 non vi è alcun cenno ai “beni culturali subacquei”, ma solo a “vestigia” provenienti dal mare.

L’art. 73 della legge n. 94-35 e l’art. 1 della legge n. 89-21,⁸ relativa “aux épaves maritimes”, invece, si riferiscono in maniera più esplicita ai manufatti archeologici provenienti sia dal mare, sia dalle acque interne.

La legge n. 89-21 non si occupa specificamente di beni culturali; difatti, ex art. 1, identifica nei relitti tutti gli oggetti privi di proprietario, compresi i manufatti archeologici o storici, che:

- si siano arenati o che siano stati rigettati dal mare sui greti o sulle rive;
- vengano recuperati dai fondali delle acque interne, territoriali o della zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nelle acque interne, territoriali o nella zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nella zona economica esclusiva o pescati oltre la zona contigua e riportati nelle acque territoriali, nelle acque interne o sulla riva.

¹ La locuzione “bene culturale” è stata utilizzata per la prima volta nella Convenzione de L’Aja del 1954.

² In realtà, la legge n. 88-44, del 19 maggio 1988 (pubblicata nel “Journal Officiel de la République Tunisienne” n. 34 del 20-24 maggio 1988), sostituita dalla legge n. 94-35 del 24 febbraio 1994 (pubblicata nel “Journal Officiel de la République Tunisienne” n. 17, del 1° marzo 1994, 355-361), era riferita proprio ai “biens culturels”. Inoltre, recentemente, si è iniziato a sostituire i termini “archéologie” ed “art” con “patrimoine”, come dimostra l’istituzione dell’Institut National du Patrimoine (la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal D.P.R. n. 93-1609 del 26 giugno 1993, pubblicato nel “Journal Officiel de la République Tunisienne” n. 60, del 13 agosto 1993, 1224-1228), che ha sostituito l’Institut National d’Archéologie et d’Arts.

³ Cit., *supra*, a n. 2.

⁴ Art. 2: « [...] les sites qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjointes de l’homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle. »

⁵ Art. 3: « [...] les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tel que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel. »

⁶ Art. 4: « [...] les biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nazionale ou universelle. »

⁷ Art. 5: « [...] y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l’aspect historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.

Les biens meubles sont constitués d’éléments isolés ou de collections. »

⁸ del 22 febbraio 1989 (pubblicata nel “Journal Officiel de la République Tunisienne” n. 16 del 3 marzo 1989, 342-344), titolo II, capitolo II.

Lo stesso articolo include nella definizione di “épaves maritimes” qualsiasi tipo di imbarcazione, piattaforme di trivellazione, aeronavi, compresi i loro carichi e attrezzature, purché siano abbandonati e privi di guardiania e sorveglianza o siano stati gettati o siano caduti in mare, ed esclude dalla definizione i prodotti della pesca oltre ai materiali ed ai minerali ricavati o estratti dalle industrie.

Più puntuale è il regime di protezione previsto dal Titolo VI⁹ della legge n. 94-35.

In particolare, l'art. 73 dispone l'automatico acquisto dei beni archeologici,¹⁰ mobili ed immobili, rinvenuti nelle acque interne o territoriali, da parte dello Stato,¹¹ che è deputato in maniera assoluta ed esclusiva, attraverso il Ministero della cultura, ad intraprendere direttamente indagini archeologiche o ad affidarle a soggetti pubblici o privati.¹²

Anche le indagini finalizzate alla scoperta di beni archeologici e storici marittimi sono vietate senza l'autorizzazione del Ministro.¹³

Al fine di garantire una rapida ed incisiva attività di tutela per i beni archeologici marittimi a rischio, l'art. 76 stabilisce che “[...] les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu'ils jugent nécessaires”.

In dissonanza con la legge n. 89-21, in cui *ex art.* 2 si stabilisce genericamente che al momento del rinvenimento fortuito i relitti debbano essere messi in sicurezza “dans la mesure du possible”, l'art. 74 della legge n. 94-35¹⁴ fa obbligo agli scopritori di lasciare *in situ* i beni archeologici marittimi.

Evidentemente, la contrapposizione tra le due leggi dipende dalla tipologia di beni ad esse assoggettati. Nel caso della legge n. 89-21 si tratta prevalentemente di beni privi di valore storico-archeologico; nel caso della legge n. 94-35, indirizzata alla salvaguardia del patrimonio archeologico, storico ed artistico, gli estensori del testo hanno inteso prevenire eventuali danneggiamenti¹⁵ ai beni, a causa di recuperi maldestri, e favorire la ricerca scientifica, evitando rinvenimenti decontestualizzati.¹⁶

Tra l'altro, recentemente, in campo internazionale ha iniziato ad affermarsi il principio per cui dovrebbe essere prioritaria qualsiasi attività destinata alla conservazione *in situ* di beni culturali subacquei, come dimostrano l'art. 2¹⁷ della Convenzione UNESCO del 2001, sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,¹⁸ e le Regole 1 e 25, in Appendice alla Convenzione stessa:

« Rule 1. The protection of underwater cultural heritage through *in situ* preservation shall be considered as the first option. Accordingly, activities directed at underwater cultural heritage shall be authorized in a manner consistent with the protection of that heritage, and subject to that requirement may be authorized for the purpose of making a significant contribution to protection or knowledge or enhancement of underwater cultural heritage. »

⁹ Capitolo II, artt. 73-76.

¹⁰ I beni sottoposti al regime della legge n. 94-35 sono definiti nell'art. 1: “Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements public ou autres datant des époques préhistoriques ou historique et dont la valeur nationale ou universelle et prouvée...”.

¹¹ Il comma 2 dell'art. 1, tra l'altro, stabilisce che il patrimonio archeologico, storico e tradizionale appartenga al demanio dello Stato, ad eccezione di quello per il quale i privati possano dimostrare il possesso legittimo. Sul demanio marittimo, cfr. la legge n. 93-73 del 24 luglio 1995, pubblicata nel Journal Officiel de la République Tunisienne, n. 61 del 1° agosto 1995, pp. 1613-1615.

¹² Legge 94-35, titolo VI, artt. 60-72.

¹³ Art. 75.

¹⁴ Al comma 1.

¹⁵ Del resto, lo stesso articolo 74 obbliga gli scopritori a non danneggiare né alterare i beni scoperti.

¹⁶ Comunque, la legge n. 89-21 non viene abrogata dalla n. 94-35 che, anzi, *ex art.* 74, comma 1, stabilisce nuove disposizioni “outre les dispositions de la loi n° 89-21 du 22 février 1989”.

¹⁷ Al comma 5: « The preservation *in situ* of underwater cultural heritage shall be considered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this heritage. »

¹⁸ Adottata il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura.

« Rule 25. The site management programme shall provide for the protection and management *in situ* of underwater cultural heritage, in the course of and upon termination of fieldwork. The programme shall include public information, reasonable provision for site stabilization, monitoring, and protection against interference. »

Il comma 1 dell'art. 74, inoltre, dispone che la scoperta di beni archeologici subacquei debba essere denunciata immediatamente alle autorità competenti e che i manufatti recuperati casualmente dal mare debbano essere subito dati in custodia alle più vicine autorità portuali, che sono tenute a consegnarli agli uffici competenti del Ministero della cultura.

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, l'autore della scoperta ha diritto ad una "ricompensa", la cui entità viene definita da una commissione tecnica.¹⁹

L'istituzione deputata alla tutela del patrimonio culturale subacqueo della Tunisia è l'Istituto Nazionale del Patrimonio (I.N.P.),²⁰ un ente pubblico a carattere amministrativo, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, posto sotto la tutela del Ministero della cultura.²¹

L'I.N.P., le cui attribuzioni ed organizzazione sono definite dal decreto n. 93-1609,²² comprende tre divisioni scientifiche, subordinate al direttore generale:

- la division de l'inventaire générale et des études;²³
- la division de la sauvegarde des monuments et des sites;²⁴
- la division du développement muséographique.²⁵

La prima, in particolare, comprende il "Département des études d'archéologie sous-marine",²⁶ che ha il compito di realizzare ricerche archeologiche finalizzate all'individuazione, alla catalogazione e allo studio di siti o manufatti subacquei.²⁷

Il capo del Dipartimento, *ex art.* 3 del D.M. dell'8 aprile 1996,²⁸ è anche membro della Commissione²⁹ addetta alla redazione della Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici.³⁰

2. Algeria.

A differenza della Tunisia, in Algeria non esiste né un Ufficio preposto in maniera specifica alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo né una legge *ad hoc*.

In generale, l'organo preposto alla protezione del patrimonio storico-archeologico è l'Agenzia nazionale di archeologia e di protezione dei siti e dei monumenti storici, istituita dal decreto n. 87-10.³¹

¹⁹ Art. 60, comma 2.

²⁰ L'INP ha sostituito l'Istitut National d'Archéologie et d'Arts, la cui organizzazione era disciplinata dal decreto n. 66-140 del 2 aprile 1966, con successive modificazioni.

²¹ L'organizzazione del Ministero della cultura è disciplinata dal D.P.R. n. 93-2378 del 22 novembre 1993 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne," n. 92 del 3 dicembre 1993, 2042-2046).

²² Datato 26 luglio 1993 e pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 60 del 13 agosto 1993, 1224-1228.

²³ Ivi, art. 14.

²⁴ Ivi, art. 15.

²⁵ Ivi, art. 16.

²⁶ Ivi, art. 14, comma 4.

²⁷ Di particolare rilievo è, anche, l'istituzione dell'Agence de protection et d'aménagement du littoral, un ente pubblico a carattere industriale e commerciale, posto sotto la tutela del Ministero dell'Ambiente, con il compito di tutelare il litorale ed il demanio marittimo, sotto un profilo ecologico-ambientale. Cfr. la legge n. 95-72 del 24 luglio 1995, pubblicata nel pubblicata nel Journal Officiel de la République Tunisienne, n. 61 del 1° agosto 1995, pp. 1612-1613.

²⁸ Pubblicato nel....

²⁹ Le attribuzioni della Commissione, istituita presso l'Istituto Nazionale del Patrimonio e presieduta dal direttore dello stesso ente, ai sensi dell'art. 2 del D. M. dell'8 aprile 1996, sono:

- stabilire l'elenco dei ricercatori, dei tecnici e degli addetti amministrativi che partecipano all'elaborazione della Carta Nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici,
- decidere il programma di lavoro e le priorità,
- garantire il controllo e la supervisione sull'elaborazione della carta,
- garantire la stesura regolare dei rapporti inerenti lo svolgimento dei lavori.

³⁰ La Carta è stata istituita dal D.P.R. n. 92-1443 del 3 agosto 1992.

Si tratta di un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria, posto sotto la tutela del Ministero della cultura,³² che esplica funzioni in materia di catalogazione, studio, conservazione, restauro, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico-culturale nazionale.³³

Benché il decreto n. 87-10 non si riferisca in maniera esplicita al patrimonio culturale subacqueo, la sua salvaguardia è sottintesa nel comma 1 dell'art. 3, in cui il legislatore si è riferito al "patrimoine culturel historique national", e nel comma 2, paragrafo 3, dello stesso articolo, in cui all'Agenzia viene demandato il compito di seguire e controllare "toutes recherches archéologiques".

L'Agenzia dispone di un laboratorio centrale e di unità corrispondenti a circoscrizioni archeologiche dislocate in una o più *Wilāyāt*.³⁴

La tutela del patrimonio culturale dell'Algeria è disciplinata dalla legge n. 98-04 in cui, a differenza della legge tunisina n. 94-35,³⁵ compaiono indifferentemente le locuzioni "patrimoine culturel" e "bien culturel".

Ai sensi dell'art. 2, sono sottoposte al regime della legge:

«[...] tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours.

Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours ».

Dunque, la legge n. 98-04 prende in considerazione anche i beni culturali provenienti dalle acque interne e territoriali.

Il titolo V della legge 98-04³⁶ contiene le disposizioni in materia di ricerche archeologiche, che possono effettuarsi con prospezioni sistematiche ed esami all'interno di una determinata area o regione sulla terraferma o subacquea, con scavi o saggi sulla terraferma o subacquei, con indagini archeologiche condotte su monumenti e con ricerche eseguite su oggetti e collezioni museali.

L'organo deputato alla ricerca archeologica, sulla terraferma e subacquea, è il Ministro della cultura, che può promuovere direttamente le ricerche o affidarle a soggetti pubblici o privati.³⁷

A chiunque rinvenga beni culturali, fortuitamente o durante ricerche autorizzate, nelle acque interne o territoriali, l'art. 78 fa obbligo della denuncia alle locali autorità competenti³⁸ e vieta di prelevare, spostare, deteriorare o alterare qualsiasi bene culturale scoperto.³⁹

Poiché il ritrovamento o la scoperta fortuita di oggetti archeologici determina l'automatica acquisizione dei beni da parte dello Stato, l'art. 64 proibisce qualsiasi transazione commerciale di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini o autorizzati, da rinvenimenti casuali remoti o recenti, dal territorio della nazione o dalle acque interne e costiere.

Il regime per le violazioni alle prescrizioni in materia di beni culturali è disciplinato dal titolo VIII della legge n. 98-04,⁴⁰ che, per quanto concerne il tema del presente contributo, prevede la

³¹ Del 6 gennaio 1987, pubblicato nel JORADP del 7 gennaio 1987, 36-38.

³² Le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero della Comunicazione e della Cultura dell'Algeria sono disciplinate dal decreto esecutivo n. 96-140 (datato 20 aprile 1996 e pubblicato nel "JORADP" n. 25, del 21 aprile 1996, 4-6). Sul Ministero della Comunicazione e della Cultura e sugli Uffici del dicastero, cfr. Maniscalco 2003,...

³³ Le attribuzioni dell'ANPAH sono definite dall'art. 3 del Decreto n. 87-10. Sull'argomento cfr. Maniscalco....

³⁴ Sulla tutela del patrimonio culturale nelle *Wilāyāt*, cfr. Maniscalco 2003....

³⁵ Cit., *supra*, a n. 2.

³⁶ Artt. 70-78.

³⁷ Art. 71. Il comma 3 dello stesso articolo delinea, in maniera generica, i requisiti necessari per accedere alla concessione di ricerca archeologica che, *ex art. 73*, deve essere sottoposta al controllo di rappresentanti del Ministero della cultura.

³⁸ Tuttavia, sia per le scoperte sulla terraferma, sia per le scoperte subacquee, la legge n. 98-04 non fissa un termine entro il quale debba essere presentata la dichiarazione di rinvenimento.

³⁹ Allo scopritore, ai sensi dell'art. 77, comma 2, viene riconosciuto il diritto ad un premio, determinato in relazione al valore delle cose rinvenute.

reclusione da due a cinque anni e/o l'ammenda da 100.000 a 200.000 *dīnār*, per la vendita o la ricettazione di manufatti provenienti da ricerche subacquee⁴¹ e la reclusione da uno a tre anni e l'ammenda da 10.000 a 100.000 *dīnār* per l'omessa denuncia e consegna allo Stato di beni archeologici scoperti fortuitamente o durante indagini autorizzate.⁴²

⁴⁰ Artt. 93-104. Sull'argomento, cfr. Maniscalco 2003...

⁴¹ Legge n. 98-04, art. 95.

⁴² Art. 94. La pena viene raddoppiata in caso di recidività. Inoltre, il Ministro della cultura può ordinare il ripristino dello *status quo* a spese del contravventore.